

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-327 del 23/01/2019
Oggetto	DPR 59/2013 - DITTA INDIVIDUALE ZUCCHINI MAURIZIO con sede legale ed impianto in comune di Comacchio (FE) - Lido delle Nazioni viale dei Continenti n. 112. Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale dell'attività di distributore di carburanti con annesso bar e ufficio, autorizzata con AUA DET-AMB-2017-5766 del 27/10/2017
Proposta	n. PDET-AMB-2019-316 del 23/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 22531/2018/GV

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta Individuale ZUCCHINI MAURIZIO con sede legale ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), viale dei Continenti n. 112 - Lido delle Nazioni. Autorizzazione Unica Ambientale per la MODIFICA dell'attività di distributore di carburanti con annessi bar, ufficio e laboratorio, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto DET-AMB-2017-5766 del 27/10/2017.

LA RESPONSABILE

Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Comacchio in data 29/05/2018 prot. SUAP 35360 (trasmessa dal SUAP ad Arpae in data 13/07/2018, assunta al PGFE/2018/8519), dalla Ditta Individuale ZUCCHINI MAURIZIO, nella persona del titolare, con sede legale ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), viale dei Continenti n. 112 Lido delle Nazioni, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di distributore di carburanti, autorizzata con AUA atto DET-AMB-2017-5766 del 27/10/2017, adottato da Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

Considerato che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale *Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in subirrigazione*, autorizzata con l'AUA su citata;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Visti

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

Vista altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto DET-AMB-2017-5766 del 27/10/2017;

Preso atto che la modifica richiesta nella suddetta istanza consiste nello spostamento della linea della subirrigazione, sul lato nord-est della corte, sempre sulla parte posteriore del fabbricato, nell'eliminazione degli attuali pozzetti e linee di scarico e nella sostituzione con una nuova linea di scarico composta da nuove vasche imhoff, pozzetti degrassatori e pozzetti di raccordo che convoglieranno le acque provenienti dai nuovi servizi igienici e nuovi lavelli alla subirrigazione, a seguito dell'ampliamento del fabbricato adibito a bar e ufficio del gestore;

Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto.

Visto il parere del Comune di Comacchio, assunto al PGFE/2019/8659 del 18/01/2019, favorevole relativamente allo scarico di acque reflue domestiche in subirrigazione;

Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

Datto atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza 01.01.2019;

Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Comacchio, alla Ditta Individuale ZUCCHINI MAURIZIO, nella persona del titolare, con sede legale ed impianto nel Comune di Comacchio (FE) v.le dei Continenti n. 112 Lido delle Nazioni, CF ZCCMRZ60P19C980R per la modificata dell'attività di distributore di carburanti, autorizzata con AUA DET-AMB-2017-5766 del 27/10/2017;

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	<i>Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06</i>	Arpae
Acqua	<i>Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in subirrigazione di cui al Capo II del</i>	Comune

	<i>Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06</i>	
--	---	--

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

**A) SCARICO INDIRETTO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN RETE IDRICA CONSORZIALE
(CANALE DI GRONDA "PALAZZACCIO")**

1. Lo scarico autorizzato è quello indicato come **S1** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** ;
2. I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
3. Il pozzetto disoleatore a servizio delle vasche di prima pioggia deve avere dimensioni non inferiori a 1 mc.;
4. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali e solventi organici aromatici*;
5. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 4 del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento **P1**, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 2;
6. In merito allo scarico finale devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di mantenere il fosso in condizioni tali ad evitare impaludamenti e ristagni delle acque reflue scaricate, garantendo di conseguenza un miglior deflusso della acque stesse;

7. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione on acqua prelevata allo scopo;
8. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non devono essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
9. Ogni pozzetto di ispezione e controllo deve essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50x50 e 60x60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
10. La Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
11. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
12. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
13. Gli scarichi devono essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli organi di controllo;

14. Il Gestore deve adottare ogni misura atta ad evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;

15. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DAL BAR, DAI SERVIZI IGIENICI E DAGLI UFFICI IN SUBIRRIGAZIONE

1. L'impianto di subirrigazione dovrà corrispondere a quello indicato nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP, l'AUA DET-AMB-2017-5766 del 27/10/2017.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Comacchio una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Comacchio.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione agli Enti interessati.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.